



Comune di Vicenza
Settore Servizi Sociali ed Abitativi

**CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO PROGETTUALE
"HOME CARE PREMIUM 2012"**

L'anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, in Contra' Mure San Rocco n. 34, nella Sede del Settore Servizi Sociali e Abitativi,

TRA

il **COMUNE DI VICENZA**, di seguito più brevemente indicato *Comune, con sede in Vicenza, Corso Palladio 98* P.IVA n. 00516890241 in persona del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi, dott.ssa Claudia Giammarchi nata ad Ancona il 10/03/1964, domiciliata per la carica presso il Comune di Vicenza;

E

dall'altra FRANCO BALZI, nato a Aosta il 22/10/1961, in qualità di Legale Rappresentante di Prisma Soc.Coop. con sede a Vicenza via S.S: Pasubio, 146 C.F. e P.IVA 02422720249, che agisce quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo verticale, costituita tra essa medesima e l'impresa mandante UMANA Spa con sede in Venezia-Marghera via Colombara n. 113 C. F. e P.I.V.A 03171510278, in forza di mandato n. 28484 di rep. e n. 15890 di raccolta del notaio Dott. Alberto Gasparotti del 08/11/2013, allegato sub A) al presente atto;

che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Richiamato l'affidamento del servizio in pendenza della stipula del contratto del 15/07/2013 PGN 53717;

Richiamata la determinazione nr. 75767 del 14/10/2013 di affidamento del servizio di gestione del modello progettuale "Home Care Premium 2012";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 –Oggetto del contratto

Il servizio ha per oggetto:

a) l'attivazione di uno sportello sociale di informazione per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) divulgazione ed informazione di ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di NON auto sufficienza
- b) organizzazione, e promozione di incontri a tema di, di counseling, orientamento formazione e assistenza psicologica alle famiglie utenti.
- c) presa in carico del nucleo familiare potenziale beneficiario delle prestazioni HCP 2012
- d) raccordo per le fasi di valutazione e pianificazione dei Programmi Socio Assistenziali Familiari da parte dei Case Manager (assistenti sociali), secondo le procedure previste che saranno definite con il Servizio Sociale Territoriale del Comune di Vicenza
- e) gestione del Programma Socio Assistenziale definito con l'utente e/o i suoi familiari
- f) interfaccia con le famiglie utenti progressivamente prese in carico, curandone ad esempio la prenotazione dei servizi di trasporto (laddove previsto e assegnato), l'accesso al centro diurno, le azioni di sollievo e sostituzione, la consegna dei pasti a domicilio, etc.

- g) attività di formazione dei care giver nel caso di intervento di familiare
- h) promozione e divulgazione delle opportunità connesse al Registro delle Assistenti Familiari e al Registro del Volontariato Sociale presso i potenziali soggetti interessati.
- i) Rendicontazione e sostegno amministrativo per la gestione complessiva del progetto "home care Premium 2012"

L'apertura dello sportello deve essere garantita almeno per 20 ore settimanali.

L'ufficio e il numero telefonico sono messi a disposizione da parte del Comune di Vicenza, ad implementazione del preesistente sportello telefonico anziani, presso la sede del Settore Servizi Sociali ed Abitativi.

b) gestione del Registro degli Assistenti Familiari:

- a) attività di accoglienza e segretariato per le assistenti familiari, volta ad accertare il possesso dei requisiti per l'iscrizione al Registro;
- b) valutazione e definizione dei profili psico-attitudinali delle assistenti familiari per rilevare le specifiche competenze;
- c) organizzazione e gestione di corsi di formazione per l'accesso al Registro;
- d) attività di accoglienza e consulenza alle famiglie per l'inserimento dell'Assistente familiare domiciliare anche con percorsi di formazione ad hoc rispetto allo specifico intervento;
- e) attività di accompagnamento all'inserimento domiciliare;
- f) monitoraggio dell'attività dell'assistente domiciliare
- g) attivazione di specifiche collaborazioni con il Centro Provinciale per l'Impiego, le Agenzie di Formazione, le Agenzie di Lavoro e dei CAF ciascuno per le proprie specifiche competenze.

c) attività di Promozione e Comunicazione

1. organizzazione, programmazione e gestione di azioni di promozione dell'iniziativa all'interno del Comune di Vicenza, attraverso ogni strumento mediatico atto a coinvolgere i potenziali utenti e i loro familiari.
2. attivazione e coinvolgimento diretto dei Patronati presenti sul territorio e dei sindacati dei pensionati di categoria.

Articolo 2 - Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata dall'aggiudicazione fino al 31 ottobre 2014.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento della prestazione

L'appaltatore si impegna a garantire il servizio con le modalità previste dal presente contratto, dalla lettera invito e dal progetto di gestione presentato nell'offerta di gara, precisando che il servizio sarà reso dalla Cooperativa FAI BERICA S.C. con sede in Vicenza Viale Mazzini, 97 P.IVA 01326540240 cooperativa facente parte del Consorzio Prisma e nell'interesse della quale il Consorzio ha partecipato alla gara d'appalto.

Articolo 4 - Verifica progetto


Con cadenza trimestrale l'appaltatore si impegna a riferire al Comune di Vicenza informazioni inerenti l'andamento generale del progetto, le eventuali problematiche legate allo sviluppo del progetto, la modalità di diffusione delle iniziative.

Articolo 5 - Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

L'appaltatore deve nominare un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dal presente capitolato.

Articolo 6 - Standard tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (di cui in particolare al D.Lgs. n.81/08 s.m.i.). L'appaltatore deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed



assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. L'appaltatore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati. L'Amministrazione comunale non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti dell'appaltatore aggiudicataria. L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula della convenzione, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Articolo 7 - Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

L'appaltatore si impegna ad applicare tutte le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore.

Articolo 8 - Obbligo di assicurazione del personale

L'appaltatore si obbliga a stipulare a favore degli operatori idonea assicurazione al fine di coprire i rischi di infortuni subiti e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente foglio condizioni, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità. Copia delle polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi, unitamente ad una dichiarazione contenente l'elenco degli operatori in servizio. L'appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Doveri degli operatori dell'appaltatore

Gli operatori dell'appaltatore dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza, con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dipendente dell'appaltatore dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Articolo 10 - Importo del servizio e modalità di pagamento


Il Comune di Vicenza corrisponderà all'appaltatore- per le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi come meglio specificate all'art. 1, l'importo derivante dall'offerta economica dichiarata al momento della gara pari ad €89.996,17 IVA compresa. La somma verrà corrisposta a seguito di presentazione da parte dell'appaltatore di formali fatture, una alla fine del 2013, la seconda nel corso del 2014 e la terza a conclusione del contratto, con apposita documentazione giustificativa entro 60 giorni. L'appaltatore, nel rispetto degli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, deve comunicare anticipatamente il conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sul conto. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il presente codice CIG 5122321103.

Articolo 11 - Verifica del rapporto durante lo svolgimento della prestazione

In ogni momento il Comune di Vicenza, tramite il Direttore del settore servizi sociali ed abitativi può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione e del progetto allegato alla stessa e presentato dall'appaltatore a seguito di avviso pubblico.

Articolo 12 - Inadempienze e cause di risoluzione

L'inadempienza degli obblighi contrattuali, non imputabile a cause di forza maggiore, debitamente accertata e contestata a mezzo dichiarazione sottoscritta dal Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi, comporterà a carico della ditta assuntrice del servizio una penalità



che sarà determinata dallo stesso, tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente il Direttore del Settore Servizi Sociali ed Abitativi potrà procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione e l'appaltatore sarà obbligato a reintegrarla entro 60 giorni dalla richiesta. Alla contestazione dell'inadempienza la ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

L'Amministrazione Comunale ha diritto alla risoluzione del contratto:

3. per gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dal Comune e a cui la ditta non abbia fornito adeguate giustificazioni entro i termini di cui sopra;
4. per abbandono del servizio, nel qual caso l'Ente potrà rivalersi dei danni mediante la trattenuta della cauzione versata;
5. per la sopravvenuta cancellazione dell'aggiudicataria dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto;
6. per ogni altra inadempienza o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Articolo 13 – Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà adito in via esclusiva il foro di Vicenza.

Articolo 14 - Spese per la stipula della convenzione

Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria.

Articolo 15 - Domicilio, recapito ed ufficio dell'appaltatore

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare prima dell'inizio del servizio, il suo domicilio fiscale ed è altresì tenuta a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire durante la vigenza del contratto.

Articolo 16 - Divieto di sub appalto e cessione del contratto

E' vietato cedere o subappaltare il servizio oggetto del contratto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di Associazioni di cooperative e di Consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle rispettive Cooperative.

Articolo 17 - Privacy

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

Il titolare dei dati relativi all'utenza è il Comune di Vicenza. Tali dati verranno trattati dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio, previa autorizzazione degli interessati che il Comune provvederà ad informare.

L'appaltatore e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti dall'Amministrazione.

I dati comunicati all'appaltatore o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune di Vicenza non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in



alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Vicenza contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, l'appaltatore dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Sarà fatto divieto assoluto all'appaltatore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.). L'appaltatore si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'oneri, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

a) soddisfare gli adempimenti di cui agli artt. 13, 23, 24, 27 e 20 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

b) trasferire tempestivamente al Comune di Vicenza con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa.

Si informa che, ai sensi del DLgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligata in solido con i titolari per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

Articolo 18 - Deposito Cauzionale

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e dell'eventuale risarcimento di danni, l'appaltatore deve costituire, presso la Tesoreria del Comune, un deposito cauzionale definitivo pari al 5% del prezzo di aggiudicazione, al netto dell'IVA. La cauzione definitiva può essere costituita anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito quando siano stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque quando sia stata risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al servizio.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l'adozione di un apposito provvedimento amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità; in tal caso, l'appaltatore è tenuto a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale definitivo entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il Comune può incamerare, con apposito provvedimento amministrativo, il deposito cauzionale definitivo, salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali ulteriori maggiori danni.

Articolo 19 - Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

CONSORZIO PRISMA

Dott. Franco Balzi

COMUNE DI VICENZA

Dirigente Settore Servizi Sociali ed Abitativi

Dott.ssa Claudia Giammarchi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente i seguenti articoli: artt. 10, 12, 13, 18.

PRISMA Soc. Coop. Soc. Cons.
Sede Legale: S.S. Pasubio, 1013 - 36100 VICENZA (VI)
Sede amministrativa: S.S. Pasubio, 1013 - 36100 COSTABISSARA (VI)
Tel. 0444.670777 - Fax 0444.973187 - P.IVA 02422720249